

ENERGIA: Fonti rinnovabili – Impianto nuovo – Definizione – Incentivi – Ratio della disciplina.

Tar Lazio – Roma, Sez. III Stralcio, 8 novembre 2021, n. 11464

“[...] La ratio che sovrintende alla detta normativa è dunque quella di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da nuovi impianti evitando al contempo il cumulo degli incentivi, in modo da assicurare la migliore funzionalità dell’impianto ai fini della produzione energetica rinnovabile. Da ciò deriva che per impianto nuovo deve intendersi un impianto costituito con nuove componenti e non una nuova installazione di componenti già utilizzate presso un vecchio impianto, dal momento che ciò che il legislatore ha inteso premiare è la creazione di un nuovo impianto produttivo, realizzato con componenti nuove, che abbiano piena ed intatta capacità produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al contempo, il legislatore intende evitare di premiare due o più volte l’utilizzo di componenti, che risultino aver già fruito degli incentivi in questione” (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2017, n. 1617). In questa stessa direzione: “La ratio che sovrintende l’intera normativa sugli incentivi è invero quella di favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da nuovi impianti realizzati con componenti nuove, che abbiano piena ed intatta capacità produttiva di energia elettrica, contestualmente evitando l’utilizzo di componenti obsolete o sorpassate dall’evoluzione tecnologica, in modo da assicurare la migliore funzionalità degli stessi ai fini della produzione energetica rinnovabile.

In senso contrario, non basta osservare che il macchinario è stato tecnologicamente aggiornato al fine di garantire prestazioni equivalenti ad uno nuovo, perché, come pure riconosciuto dal GSE nel provvedimento impugnato, seppure l’intervento di revisione garantisse un’equivalenza di prestazioni, un motore revisionato non potrebbe comunque considerarsi pienamente equipollente all’acquisto di uno nuovo almeno a livello di costi ed oneri” [...].”

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, con istanza del 2007, chiedeva di essere ammessa alle tariffe incentivanti legate ad un impianto a biogas da realizzare all’interno della discarica di Guidonia.

Dopo essere stato inizialmente riconosciuto il diritto al suddetto beneficio, lo stesso veniva ritirato in quanto le componenti ed i macchinari del medesimo impianto erano già stati oggetto di una precedente forma di incentivazione nell’anno 2005.

Il provvedimento di decadenza veniva allora impugnato per i motivi di seguito sintetizzati: a) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto, dal momento che le componenti stesse erano state oggetto di profonda revisione per essere

poi reimmesse in esercizio all'interno di un impianto sostanzialmente nuovo, sempre nella sola prospettiva della difesa di parte ricorrente, rispetto a quello autorizzato nel 2005; b) violazione dei parametri di cui all'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 in tema di autotutela.

Si costituivano in giudizio il GSE e la Provincia di Roma, entrambe per chiedere il rigetto del gravame mediante approfondite controdeduzioni (in particolare il GSE).

All'udienza di smaltimento del 29 ottobre 2021, tenutasi con le prescritte modalità da remoto, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate:

1. Quanto al motivo sub a) si osserva che, per giurisprudenza costante: *“La ratio che sovrintende alla detta normativa è dunque quella di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da nuovi impianti evitando al contempo il cumulo degli incentivi, in modo da assicurare la migliore funzionalità dell'impianto ai fini della produzione energetica rinnovabile. Da ciò deriva che per impianto nuovo deve intendersi un impianto costituito con nuove componenti e non una nuova installazione di componenti già utilizzate presso un vecchio impianto, dal momento che ciò che il legislatore ha inteso premiare è la creazione di un nuovo impianto produttivo, realizzato con componenti nuove, che abbiano piena ed intatta capacità produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al contempo, il legislatore intende evitare di premiare due o più volte l'utilizzo di componenti, che risultino aver già fruito degli incentivi in questione”* (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2017, n. 1617). In questa stessa direzione: *“La ratio che sovrintende l'intera normativa sugli incentivi è invero quella di favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da nuovi impianti realizzati con componenti nuove, che abbiano piena ed intatta capacità produttiva di energia elettrica, contestualmente evitando l'utilizzo di componenti obsolete o sorpassate dall'evoluzione tecnologica, in modo da assicurare la migliore funzionalità degli stessi ai fini della produzione energetica rinnovabile.*

In senso contrario, non basta osservare che il macchinario è stato tecnologicamente aggiornato al fine di garantire prestazioni equivalenti ad uno nuovo, perché, come pure riconosciuto dal GSE nel provvedimento impugnato, seppure l'intervento di revisione garantisca un'equivalenza di prestazioni, un motore revisionato non potrebbe comunque considerarsi pienamente equipollente all'acquisto di uno nuovo almeno a livello di costi ed oneri” (TAR Lazio, sez. III-ter, 14 dicembre 2020, n. 13443).

Lo specifico motivo di ricorso deve dunque essere rigettato;

2. Quanto al motivo sub b) va poi rilevato che, sempre secondo la stessa giurisprudenza (TAR Lazio, sez. III-ter, 14 dicembre 2020, n. 13443, cit.):

“A fronte dell'accertamento dell'assenza dei requisiti per la qualifica IAFR dell'impianto, l'Amministrazione ha quindi provveduto ad annullare il provvedimento nell'ambito del proprio potere di verifica e controllo, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, si connota di caratteristiche del tutto peculiari rispetto al generale potere di autotutela.

Tale potere, secondo l'orientamento consolidato della Sezione pure riconosciuto dall'Adunanza plenaria n. 18 del 2020, «non è riconducibile al paradigma normativo del potere di autotutela di cui all'art. 21 nonies della legge 241/1990, trattandosi di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l'erogazione degli incentivi, vertendosi in un settore speciale di attività amministrativa, preordinato al conferimento di incentivi pubblici, per il cui legittimo esercizio non sono richiesti i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell'affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi) previsti per il legittimo esercizio del potere di autotutela» (da ultimo, questa Sezione, sentenza 7 ottobre 2020, n. 10147). Pertanto, le norme generali di cui all'art. 21-nonies non possono costituire parametro di legittimità per valutare le fattispecie in cui il GSE esercita il proprio potere di accertamento e verifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente ratione temporis.

«Invero, come consentito dall'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, tale attività di verifica può “fisiologicamente” collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio (ovvero, come nel caso che qui viene in rilievo, a valle del provvedimento che ha riconosciuto la qualifica di IAFR) in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento di “decadenza”, come tale non riconducibile, a prescindere dalle indicazioni nominali dell'amministrazione, alla potestà di autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990» (questa Sezione, sentenza 13 ottobre 2020, n. 10410)”.

Alla luce di quanto appena riportato, anche tale motivo del pertanto essere rigettato.

In conclusione il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza con parziale compensazione e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA ove dovuti in favore del GSE, le compensa nei confronti delle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE

Massimo Santini

IL PRESIDENTE

Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO